



Municipio Roma IX
Direzione Socio Educativa
P.O. Servizio Culturale Sport e Turismo
UFFICIO CULTURA E TURISMO

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CN/151/2021 del 09/02/2021

NUMERO PROTOCOLLO CN/13913/2021 del 09/02/2021

**Oggetto: Proroga Affidamento in concessione Impianto Sportivo Polifunzionale ai sensi della Deliberazione
Assemblea Capitolina n. 125 del 22 ottobre 2020 esecutiva dal 9 novembre 2020.**

IL DIRETTORE

GABRIELLA SARACINO

Responsabile procedimento: Rosanna Teodori

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:

GABRIELLA SARACINO

PREMESSO CHE

Il presente provvedimento è adottato dallo scrivente Direttore, nominato con ordinanza sindacale n. 194 del 31/10/2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40, comma 12, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale approvato con Deliberazione della Giunta capitolina n.67 del 18 aprile 2020 e ss.mm.ii., in ragione dell'assenza del Direttore di Direzione Socio Educativa del Municipio Roma IX EUR a far data dal 09.02.2021;

con Determinazione Dirigenziale CN 724 del 29.05.2012 (prot. CN 42431 del 29.05.2012) è stato approvato l'Avviso Pubblico per l'affidamento in concessione dell'impianto Sportivo Comunale Polifunzionale di rilevanza municipale denominato "Papillo", sito in Via Alberto Moravia n. 380;

con Determinazione Dirigenziale CN 1445 del 15.10.2012 (prot. CN 80890 del 15.10.2012) è stata approvata la graduatoria definitiva per l'affidamento in concessione dell'Impianto Sportivo Comunale Polifunzionale di rilevanza Municipale denominato "Papillo" sito in Via Alberto Moravia n. 380;

con Determinazione Dirigenziale CN 1686 del 22.11.2013 (prot. CN 100012 del 22.11.2013) è stato affidato in concessione l'Impianto Sportivo Comunale Polifunzionale di rilevanza municipale denominato "Papillo", Via Alberto Moravia n. 380 alla ATI Papillo Sporting A.S.D., attuale Papillo Sporting S.S.D. a R.L.;

con Disciplinare di Affidamento prot. CN 51910 del 09.06.2014 è stato consegnato formalmente l'Impianto con decorrenza della concessione dal 01.09.2014 e con scadenza al 31.08.2020;

CONSIDERATO CHE

l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale per la durata di sei mesi, dal 31 gennaio al 31 luglio 2020, in conseguenza del diffondersi dell'emergenza epidemiologica Covid-19;

a seguito della condizione pandemica da Covid19 il Governo Italiano ha inizialmente varato il DPCM del 04.03.2020 nel quale all'articolo 1, comma 1, lettera c, nonostante prevedesse la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive, dichiarava che "lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all'allegato 1, lettera d)";

a causa della pericolosità e della aggressività del virus Covid19, che si è diffuso in breve tempo ad ampio raggio in Italia e nel mondo intero, il Governo Italiano ha approvato un nuovo DPCM il 09.03.2020 nel quale all'articolo 1, comma 2 "si vieta ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico" ed al comma 3 lettera d afferma che "gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali", estendendo di fatto con l'articolo 1, comma 1 all'interno territorio nazionale tutte le misure che erano state confermate dal DPCM dell'08.03.2020 solo per la regione Lombardia (art. 1, comma 1, lettera d, f, g e s; art. 2, comma 1, lettera g e art. 3, comma 1, lettera g) come si legge in particolare all'art. 1 comma 1, lettera s "sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi";

tali misure contenitive sono state prolungate fino al 24 maggio 2020 e solo con il DPCM del 17.05.2020 all'art. 1, comma 1, lettera f, si afferma che "l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a decorrere dal 25 maggio 2020";



la curva epidemica in coincidenza con la conclusione dell'estate si è innalzata progressivamente dal mese di settembre 2020 in poi, il Governo Italiano con DPCM del 24.10.2020 all'articolo 1, comma 9, lettera f, ha disposto un secondo lockdown che ha nuovamente compromesso le attività sportive degli impianti ("sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi");

il primo lockdown da marzo a maggio 2020 ha determinato una crisi economica generale, in particolare di quanti operano nel campo dello sport, il Governo Italiano ha emanato il D.L. 19 maggio 2020 n. 34 nel quale, all'art. 216 comma 2, si afferma che "In ragione della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020 n. 13 e del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in scadenza entro il 31 luglio 2023, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati";

ai sensi dell'art. 216 comma 2 D.L 19 maggio 2020 n. 34, convertito in Legge n. 77 il 17.07.2020, con nota prot. CN 56852 del 17.06.2020, la Papillo Sporting S.S.D. a.R.L. ha avanzato richiesta di rideterminazione della durata della concessione;

Roma Capitale, nel recepire le indicazioni governative, con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 125/2020 del 22.10.2020, esecutiva dal 09.11.2020, ha deliberato "misure urgenti riguardanti gli impianti sportivi comunali per far fronte all'emergenza epidemiologica Covid-19 di adeguamento alla L. n. 77 del 17 luglio 2020 di conversione e modifica del D.L. 34 del 19 maggio 2020" prevedendo la possibilità di concordare la revisione dei rapporti concessori degli impianti sportivi in scadenza al 31 luglio 2023 anche attraverso la proroga della durata del rapporto in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La proroga ove concessa – previa richiesta motivata dei concessionari agli uffici competenti – non potrà in ogni caso essere rilasciata per un periodo superiore ad ulteriori tre anni;

alla luce della D.A.C. 125 del 22.10.2020, con nota prot. CN 119778 dell'11.12.2020, la Papillo Sporting SSD a R.L., ricollegandosi all'istanza già presentata in data 17 giugno 2020 prot. CN 56852, ha avanzato richiesta di rideterminazione e prolungamento della durata della concessione per tre anni;

con note prot. CN 123800 del 23.12.2020 e CN 3071 del 13.01.2021, la Papillo Sporting S.S.D. a R.L. ha inoltrato alla Direzione Socio Educativa del Municipio Roma IX EUR ulteriori precisazioni relative all'istanza presentata con nota prot. CN 119778 dell'11.12.2020 per la richiesta di rideterminazione e prolungamento della durata della concessione;

tenuto conto che

l'art. 175 del D.Lgs 50/2016 prevede la modifica dei contratti durante il periodo di efficacia, determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili, categoria nella quale è certamente ascrivibile la attuale pandemia che ha colpito tutti gli stati a livello internazionale;

la Papillo Sporting S.S.D. a R.L. ha presentato con nota prot. CN 56852 del 17/06/2020 la richiesta di rideterminazione della durata della concessione ai sensi dell'art. 216 comma 2 D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito nella Legge n. 77 il 17.07.2020, quando la concessione era ancora in essere, come da Disciplinare di Affidamento prot. CN 51910 del 09.06.2014;

il Municipio Roma IX EUR con nota prot. CN 64223 del 07/07/2020 comunicava alla Papillo Sporting S.S.D. a R.L. che al fine della rideterminazione e prolungamento della concessione in essere, era in attesa della Deliberazione dell'Assemblea Capitolina;

l'Amministrazione Capitolina ha recepito le indicazioni Governative con Deliberazione della Assemblea Capitolina n. 125/2020 del 22.10.2020, esecutiva dal 09.11.2020;

di conseguenza, il Municipio Roma IX EUR ha preso in carico la richiesta prot. CN 119778 dell'11/12/2020,

presentata dalla Papillo Sporting S.S.D. a R.L. per la rideterminazione della durata della concessione, ai sensi della DAC 125/2020 e sua successiva integrazione il 13.01.2021;

ai sensi della DAC 125/2020 il responsabile del procedimento è tenuto ad adottare il provvedimento conclusivo entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda;

con Decreto Legge del 14.01.2021 n. 2 è stato prorogato lo stato d'emergenza al 30 aprile 2021 e che i vari DPCM emanati dal mese di novembre 2020 ad oggi (DPCM del 14.01.2021 all'art. 1, comma 10, lettera f) hanno prolungato la chiusura degli impianti sportivi vietando di fatto l'esercizio dell'attività sportiva nei luoghi chiusi e causando un ulteriore danno economico ai gestori e concessionari di impianti sportivi;

non è possibile effettuare pronostici sulla riapertura degli impianti sportivi essendo ancora imprevedibile l'evoluzione della pandemia, presagendo bensì al 2022 avanzato il termine per ottenere l'immunità di gregge tramite la somministrazione del vaccino all'intera popolazione;

non è possibile conoscere e stabilire i tempi nei quali i concessionari degli impianti sportivi potranno effettivamente ritornare ad esercitare in modo sistematico, ordinario e normalizzato la loro attività lavorativa;

alla riapertura degli impianti sportivi, a data da destinarsi, è molto probabile che non si recupererà immediatamente il numero storico degli utenti iscritti tale da garantire la piena sostenibilità delle attività, poiché la persistenza della ampia diffusione del virus ha provocato e continuerà ad alimentare la disaffezione alle occasioni di aggregazione al chiuso e la paura di frequentare luoghi pubblici tra cui quelli ove si svolgono le attività sportive;

qualora l'attività degli impianti dovesse ripartire, i concessionari dovranno comunque garantire il recupero delle quote di iscrizione già versate dagli utenti che non hanno potuto usufruire del servizio sportivo a causa delle ripetute chiusure dovute al susseguirsi dei lockdown nel corso dell'anno 2020;

nella richiesta di rideterminazione e prolungamento della durata della concessione alla luce della Deliberazione n. 125 del 22.10.2020, pervenuta con nota prot. CN 119778 dell'11.12.2020, la Papillo Sporting S.S.D. a.R.L. dichiara che "a fronte di ricavi pari a € [REDACTED] nel periodo intercorrente 09.03.2019 - 24.05.2019, nel corso dello stesso lasso temporale, nel 2020, a causa delle chiusure disposte in ragione dell'emergenza epidemiologica non ha percepito alcun ricavo";

nella suddetta richiesta di rideterminazione e prolungamento della durata della concessione la Papillo Sporting S.S.D. a.R.L., in considerazione del prolungamento dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021, ha fornito un quadro presuntivo delle perdite derivanti anche dal secondo lockdown, stimando i mancati introiti della società intorno ai € [REDACTED] fino al 31 gennaio 2021;

con Decreto-Legge del 14.01.2021 n. 2 lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 30 aprile 2021, certamente i mancati introiti della Papillo Sporting S.S.D. a.R.L. supereranno la cifra stimata di € [REDACTED];

i bilanci certificati negli anni dalla Papillo Sporting S.S.D a R.L. evidenziano un utile irrisonio tale da far affermare ragionevolmente ed oggettivamente che l'impianto non ha una grande potenzialità economica e che ogni scostamento delle entrate provoca una considerevole destabilizzazione degli equilibri economico finanziari;

i concessionari degli impianti chiusi dal 09.03.2020 al 24.05.2020 e dal 25.10.2020 a data da destinarsi, nonostante l'attività sia in una situazione di stallo, continuano a sostenere le spese dei canoni, delle utenze e della manutenzione ordinaria al fine di onorare quanto disposto dal disciplinare di affidamento stipulato con Roma Capitale;

durante l'apertura tra il 25.05.2020 ed il 24.10.2020 i concessionari degli impianti hanno dovuto sostenere anche il costo dell'adeguamento delle strutture ed hanno dovuto attivare i protocolli di sicurezza per il contenimento del contagio al fine di applicare le Linee Guida per l'esercizio dell'attività sportiva emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio Sport, pena chiusura dell'impianto, con un ulteriore aggravio sulle finanze già compromesse dal primo lockdown;

alla riapertura degli Impianti Sportivi le Associazioni Sportive presumibilmente continueranno a sostenere elevati costi

di gestione per l'esercizio dell'attività sportiva nel rispetto dei protocolli di sicurezza per il contenimento del virus Covid 19;

sotto il profilo sociale, ai sensi dell'art. 1 della DAC 11/2018, gli impianti sportivi di proprietà di Roma Capitale sono destinati ad uso pubblico e costituiscono servizio pubblico e risorsa strumentale per il perseguimento di obiettivi sociali a sostegno della collettività e sono strumento per la promozione delle attività sportive, ricreative e del tempo libero per contribuire al benessere e alla tutela della salute dei cittadini e per garantire una qualificata attività motoria ai cittadini di tutte le fasce di età, ai diversamente abili ed alle categorie svantaggiate;

pertanto, al fine di

- garantire alla cittadinanza territoriale la fruizione di un servizio pubblico a beneficio della collettività, la promozione e la diffusione di attività sportive a tariffe agevolate nel suddetto impianto sportivo municipale ai sensi del su citato art. 1 della DAC 11/2018 "Nuovo Regolamento per gli impianti sportivi di proprietà comunale";
- concedere il tempo adeguato alla cittadinanza territoriale per riacquistare fiducia nel tornare a frequentare gradualmente gli spazi pubblici e sportivi;
- favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati ai sensi della DAC 125/2020 sulla base della richiesta avanzata dal concessionario, la Papillo Sporting S.S.D. a.R.L., in considerazione della grave crisi economica che ha colpito il settore sportivo ormai già da un anno;

si ritiene opportuno concedere la proroga di anni 3 dal 1 settembre 2020 al 31 agosto 2023 in favore della Papillo Sporting S.S.D. a.R.L., sede legale via Alberto Moravia, 380 P.I. 10101011004 CF 10101011004 alle stesse condizioni e termini stabiliti nel Disciplinare di Affidamento prot. CN/51910 del 09/06/2014;

è stata redatta la check list di "autocontrollo" prevista dal Piano dettagliato dal sistema dei controlli successivi di regolarità amministrativa ex art. 147 bis del TUEL, allegata al presente provvedimento come da nota del Segretario Generale prot. RC/15824/2018;

ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.LL. di cui al D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., la Responsabile Unica del Procedimento, Rosanna Teodori, ha curato l'istruttoria del presente provvedimento e lo sottopone alla firma;

è stata acquisita agli atti la dichiarazione sottoscritta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in attuazione dell'art. 6 bis della L.241/1990 e dell'art.6 comma 2 ed art. 7 del D.P.R. 62/2013 nonché del Codice di Comportamento di Roma Capitale;

visto il Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 e ss.mm.ii., Testo Unico degli Enti Locali;

visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n.8 del 7 marzo 2013 e ss.mm.ii;

visto il Nuovo Regolamento degli Impianti Sportivi D.A.C. 11/2018 e ss.mm.ii.;

vista la Deliberazione della Assemblea Capitolina 125/2020;

visto il DPCM del 09.03.2020 e ss.mm.ii.;

visto il Decreto-Legge n. 34 del 19.05.2020;

visto il Regolamento del Sistema Integrato dei controlli interni approvato dal Commissario Straordinario con i poteri dell'Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 37 del 06/05/2016;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 222 del 09.10.2017;

vista la Direttiva del Segretario Generale prot. RC/2017/0016149 del 26/05/2017 in materia di obbligo di astensione in



caso di conflitto di interessi e la normativa esterna ed interna di riferimento;

dato atto della non rilevanza contabile del presente provvedimento;

DETERMINA

per i motivi esposti in narrativa:

- di concedere, ai sensi della Deliberazione Assemblea Capitolina n. 125/2020 del 22.10.2020 esecutiva dal 9.11.2020, la proroga di anni 3, dal 1 settembre 2020 al 31 agosto 2023, della concessione di affidamento dell'Impianto Sportivo Comunale Polifunzionale di rilevanza Municipale sito in Via Alberto Moravia, 380 alla Papillo Sporting S.S.D. a.R.L., sede legale via Alberto Moravia, 380 P.I 10101011004 CF 10101011004 alle stesse condizioni e termini stabiliti nel Disciplinare di Affidamento prot. CN/51910 del 09.06.2014;
- di attestare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis di cui al D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;
- di attestare l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche parziale, in attuazione dell'art. 6 della Legge 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013 nonché del Codice di Comportamento di Roma Capitale.

Con successivo atto dirigenziale si procederà alla variazione dell'accertamento per l'anno 2020 e all'apertura di nuovo accertamento per gli anni 2021-2022-2023 per il pagamento delle somme dovute dalla Papillo Sporting S.S.D. a.R.L. Si specifica che, in relazione al contenzioso in atto R.G. n. 2262/2018, presentato in data 12.02.2018 dalla Papillo Sporting SSD a.R.L. avverso Roma Capitale, il Municipio si conformerà alla sentenza del Giudice Amministrativo con possibilità di revisione e/o revoca del presente provvedimento.

Il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi del DLgs. 33/2013 quale condizione d'efficacia del provvedimento nonché ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della privacy ai sensi dell'art. 13 del GDPR n. 679/2016

**IL DIRETTORE
GABRIELLA SARACINO**

DESCRIZIONE
DL_n._34_10.05.2020.pdf
DL_n._2_14.01.2021.pdf
Deliberazione_Assemblea_Capitolina_n._125_2020.pdf
CN119778_2020_Richiesta_di_rideterminazione_ai_sensi_DAC_125_2020.pdf
CN64223_2020_Riscontro_richiesta_di_rideterminazione_ai_sensi_DL_n._34.pdf
CN56852_2020_RIchiesta_di_rideterminazione_ai_sensi_DL_n._34.pdf
CN51910_2014_Disciplinare.pdf
CN1686_2013_Affidamento.pdf
CN1445_2012_Graduatoria_definitiva.pdf
CN_123800_del_22.12.2020_Precisazione_istanza_di_rideterminazione_proroga_Covid_19.pdf
CN_3071_del_13.01.2021_PAPILLO_SOLLECITA_RISPOSTA_ISTANZA_PROLUNGAMENTO_PER_COVID_.PDF
CN_724_2012_D.D._AVVISO.pdf
Papillo_Check_list.pdf